



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **656**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

modifica della deliberazione giuntale n. 762 di data 19 aprile 2013 in tema di "Ridefinizione dei limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dalla Provincia". Atti conseguenti

Il giorno **27 Aprile 2015** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'articolo 35 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7, recante modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia, ha provveduto a dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729 e 730 della legge finanziaria 2007 dello Stato, inserendo l'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali.

Infatti, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ai commi 718 e 725 – 735, stabilisce, in nome del principio di coordinamento della finanza pubblica, specifiche regole in materia di numero dei componenti e dei compensi del consiglio di amministrazione di società controllate e partecipate dagli enti locali.

Nello specifico, la disciplina provinciale coniuga l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica per l'organizzazione delle società con quello della promozione della più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni dei soci pubblici.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 787 di data 20 aprile 2007 ha attuato le previsioni e le finalità dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali. Nel dettaglio, nel rispetto dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Provincia, prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e perfezionata in data 5 aprile 2007, si è stabilito quanto segue:

1. il numero massimo dei componenti di ciascun consiglio di amministrazione delle società di capitali, controllate, anche in via indiretta, dalla Provincia ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, è di cinque (n. 5) componenti;
2. in deroga a quanto stabilito al punto 1), il predetto numero di componenti può essere stabilito anche in misura superiore a cinque (n. 5), in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività degli enti pubblici ovvero di categorie sociali o economiche o professionali; in tal caso, peraltro, l'ammontare dei compensi attribuibili all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo previsto per cinque (n. 5) componenti, determinato nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti 3), 4) e 5);
3. i compensi lordi annuali massimi, onnicomprensivi, del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione, sono determinati, avendo a riferimento l'ammontare massimo delle indennità spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;
4. la Provincia, nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società ovvero delle direttive impartite alle proprie società e nel rispetto del predetto limite massimo, definisce i compensi spettanti agli amministratori, tenendo conto delle caratteristiche della società, del tipo di incarico e della professionalità richiesta; in alternativa alla determinazione dei singoli compensi, ove consentito dallo statuto della società, può essere determinato l'ammontare complessivo attribuibile a tutto il consiglio di amministrazione; per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dalla Provincia nominati o designati

- dagli enti locali si applicano i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali per i fini evidenziati dall'articolo 18 bis, comma 4, ultimo periodo della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
5. nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale alle società controllate dalla Provincia ai sensi delle vigenti leggi provinciali, sono individuati i criteri per determinare l'ammontare massimo degli oneri a carico delle società per l'insieme dei componenti del consiglio di amministrazione di ciascuna società nel rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.

Al fine di dare attuazione alla deliberazione sopra citata, relativamente ai precedenti punti 3), 4) e 5), sono state assunte le determinazioni in materia di compensi del consiglio di amministrazione di società controllate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Sul punto si sono susseguiti diversi provvedimenti della Giunta provinciale (n. 2538 di data 16 novembre 2007, n. 1661 di data 3 luglio 2009 e n. 2640 del 19 novembre 2010), fino a giungere al regime stabilito dalla deliberazione n. 762 di data 19 aprile 2013. Peraltro, tale deliberazione, in coerenza con l'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ha fatto espressamente salvo il punto 1, lettera d), del dispositivo della deliberazione giuntale n. 2538 di data 16 novembre 2007, che recita: *"... per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dalla Provincia nominati o designati dagli enti locali si applicano i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali per i fini evidenziati dall'articolo 18 bis, comma 4, ultimo periodo della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; ..."*. L'articolo 18 bis, comma 4, della legge provinciale 10 febbraio 2005 è stato ora modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 22 aprile 2014. Peraltro, in tema di compensi per i componenti il consiglio di amministrazione di società controllate dagli enti locali si applica quanto è previsto dalla deliberazione giuntale n. 1885 di data 31 agosto 2012 in attuazione dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che rimette al protocollo d'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, la definizione delle azioni di contenimento della spesa, da attuarsi a cura dei comuni e delle comunità. Nello specifico, si stabilisce quanto segue: *"e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#); in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia; ..."*. Il protocollo, allegato alla deliberazione giuntale n. 1885 di data 31 agosto 2012, dispone all'articolo 5 che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione delle società controllate dagli enti locali non possono superare i limiti massimi disposti dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medesima controllate, dovendo essere quantificati in ragione della complessità della gestione e delle dimensioni della società, della circostanza che la società operi o meno in regimi di concorrenza e in considerazione della particolare professionalità dei membri medesimi. Peraltro, sull'omogeneità di trattamento fra società controllate dalla Provincia o dagli enti locali si esprime anche il protocollo d'intesa in materia di finanza locale al paragrafo F., così come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 di data 10 novembre 2014.

Al riguardo la deliberazione giuntale n. 762 di data 19 aprile 2013 all'Allegato A, lettera c), non chiarisce né esplicita il limite percentuale cui fare riferimento, prendendo come base per la determinazione del compenso le indennità spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, allorché si tratta di individuare un compenso per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, entro un limite massimo pari al compenso annuo lordo determinato in sede assembleare per il Presidente.

Ora l'articolo 18 bis, comma 4, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, dispone che per i compensi del presidente e del consiglio di amministrazione delle società *“si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla normativa statale”*, identificabile proprio con la disciplina stabilita dall'articolo 1, commi 725 – 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di comprendere la condizione della compatibilità, va richiamata sul punto la sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 2008, n. 159, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28.05.2008, n. 23, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente:

- all'articolo 1, comma 730, in quanto *“il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia”*;
- all'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto in tali commi *“prevalgono le esigenze di carattere finanziario implicate dal livello di spesa direttamente conseguente alla determinazione del compenso degli amministratori”*, con relativa *“legittimazione della Provincia, ai sensi degli articoli 5 e 80 dello Statuto, a dedurre in questa sede la indebita compressione dell'autonomia finanziaria dei propri enti locali da parte della legge statale”*.

Inoltre, la deliberazione giuntale n.762 di data 19 aprile 2013 all'Allegato A non pone dei limiti nell'ipotesi in cui una persona, facente parte dell'organo di amministrazione di una società sia componente nell'organo di una società controllata o collegata dalla medesima

Si ritiene, pertanto, di riformulare, in base alle considerazioni sopra esposte, quanto prescrive la deliberazione giuntale n. 762 di data 19 aprile 2013 all'Allegato A, lettera c), con la seguente statuizione:

“ ...

- c) *un compenso per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, per un importo non superiore al compenso annuo lordo determinato in sede assembleare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in casi particolari accertati dalla Giunta provinciale (come, ad esempio, per le società con amministratore delegato oppure per le società il cui Presidente svolga, in assenza di specifiche indennità, particolari funzioni presso altri organismi di natura pubblica) entro il limite massimo, da intendersi comprensivo anche dei compensi eventualmente riconosciuti in base alle precedenti lettere a) e b), rispettivamente pari al 70% (per il presidente del Consiglio di Amministrazione) e al 60% (per il Vicepresidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione) dell'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.*

In relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non “in house providing” il predetto limite massimo può essere derogato su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società sino al 50% del compenso così determinato in presenza di utili significativi. Inoltre, se si tratta di società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, il compenso, così come calcolato in base ai periodi precedenti nella lettera c), può essere elevato in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. In ogni caso il compenso di cui al presente capoverso non può superare, su base annua o proporzionalmente al periodo

considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;

...”.

Al tempo stesso si reputa corretto stabilire dei limiti al cumulo di compensi, aggiungendo la seguente lettera d):

“... ”

d) la somma dei compensi spettanti contemporaneamente alla stessa persona, in quanto cumulativamente considerati e definiti sulla scorta delle lettere a), b) e c), non può in ogni caso superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, allorché una persona, facente parte dell'organo di amministrazione di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia sia componente nell'organo di amministrazione di una società controllata o comunque partecipata dalla medesima società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia. Previa adeguata motivazione e in relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non “in house providing”, come nelle società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ovvero nel caso delle società rette da amministratore delegato, il predetto limite massimo può essere incrementato del 50% su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società. Resta ferma la possibilità della Giunta provinciale di stabilire per i singoli casi un limite di cumulo inferiore a quello massimo ivi previsto, diramando opportune indicazioni in termini di indirizzo.

...”

Infine, allo scopo di concentrare in unico testo il complesso delle disposizioni amministrative in materia, si propone di ricomprendere – anche adeguandola al contesto normativo sopra esposto ed in conformità alla giurisprudenza costituzionale richiamata - la statuizione, sopra richiamata, di cui parzialmente al punto 1, lettera d), del dispositivo della deliberazione giunta n. 2538 di data 16 novembre 2007, fatta espressamente salva dalla deliberazione giunta n. 762 di data 19 aprile 2013: *“Fatto salvo quanto sopra statuito per le società controllate dalla Provincia, per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società partecipate dagli enti locali o controllate dagli enti locali (e dalla Provincia o con la partecipazione della Provincia) si applicano rispettivamente i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:*

- 1. in caso di controllo individuale all'organo dell'ente locale competente;*
- 2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:*
 - ❖ all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;*
 - ❖ qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;*
 - ❖ qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;*
- 3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci”.*

Da ultimo, si ritiene di aggiungere che: *“In caso di amministratore unico valgono i limiti individuati per il presidente del consiglio di amministrazione”.*

In relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali si precisa che l'efficacia di queste modifiche viene comunque subordinata al raggiungimento dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Di conseguenza, si propone di raccogliere le integrazioni così elencate e, quindi, modificare la deliberazione giuntale n. 762 di data 19 aprile 2013 in tema di “Ridefinizione dei limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dalla Provincia”, sostituendo il relativo allegato con il documento che, allegato sub lettera A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale documento è adottato in attuazione della propria deliberazione n. 787 dd. 20.04.2007, ed indica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società controllate dalla Provincia, i criteri per la determinazione dei limiti massimi dei compensi spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia.

Inoltre, si propone di stabilire che:

- i criteri definiti nell’Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
- a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessa di trovare definitiva applicazione il punto 1, lettera d), del dispositivo) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2538 di data 16 novembre 2007;
- vengano notiziate della presente deliberazione, le società di capitali controllate in via diretta, dalla Provincia;
- le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
- siano informati della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 18 e 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- esaminato il protocollo per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, così come approvato dalla deliberazione giuntale n. 1885 di data 31 agosto 2012 in attuazione dell’articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare, per le ragioni meglio specificate in premessa, la deliberazione giuntale n. 762 di data 19 aprile 2013 in tema di “Ridefinizione dei limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dalla Provincia”, sostituendo il relativo allegato con il documento che, allegato sub lettera A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, per effetto del punto 1 del presente dispositivo, il documento costituente allegato A) è adottato in attuazione della propria deliberazione n. 787 dd. 20.04.2007 ed indica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società controllate dalla Provincia, i criteri per la determinazione dei limiti

massimi dei compensi spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia;

- 3) di stabilire che:
 - i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
 - a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessa di trovare definitiva applicazione il punto 1, lettera d), del dispositivo) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2538 di data 16 novembre 2007;
 - in relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali l'efficacia delle modifiche apportate, di cui al punto 1) del presente dispositivo, viene comunque subordinata al raggiungimento dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali;
- 4) di notiziare della presente deliberazione le società di capitali controllate in via diretta, dalla Provincia;
- 5) di disporre che le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
- 6) di informare della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità.

MN